Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Valcamonica

Decreto n. 600 del 11/09/2025

OGGETTO: Stipula del rapporto convenzionale con la Cooperativa Sociale Si Può ONLUS per lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare di “inserimento/reinserimento lavorativo”.

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario ff:	Dr Andrea Patroni
del Direttore Amministrativo:	Avv. Gabriele Ceresetti
del Direttore Socio-Sanitario:	Dott. Luca Maffei

L'anno 2025, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che è prassi comune la frequenza di reparti ospedalieri e di Servizi diversi da parte di personale o studenti universitari per ragioni di apprendimento, tirocinio, formazione e simili;

VISTA:

- la normativa vigente in materia di tirocini, in particolare quanto previsto, in data 25 maggio 2017 a livello nazionale, dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni;
- la DGR di Regione Lombardia n.7763 del 17.1.2018 nella quale vengono individuati i soggetti abilitati alla promozione di tirocini extracurriculari e le relative modalità di esecuzione;

RILEVATO che:

- con nota registrata al prot.ASST il 9.9.2025 al n.24846/25 la Cooperativa Sociale Si Può ONLUS inoltrava formale manifestazione d'interesse circa la possibilità di stipulare idoneo rapporto convenzionale per lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare di "inserimento/reinserimento lavorativo", a valere per la durata dello stesso;
- le parti, con successivi scambi di corrispondenza conservata agli atti, condividevano il testo convenzionale avente il compito di disciplinare i rapporti tra le stesse;

DATO ATTO che:

- il tirocinio non configura alcun rapporto di lavoro, di consulenza, di prestazione d'opera per l'Azienda, nemmeno a carattere temporaneo e/o precario;
- l'attività non comporta oneri a carico dell'Azienda;

RICHIAMATO il decreto n.609/2024 concernente la disciplina delle autorizzazioni e dello svolgimento di tirocini, stage e frequenze volontarie;

RITENUTO, per quanto espresso in premessa, di proporre la stipula, a valere sulla durata del tirocinio, di specifico rapporto convenzionale con la Cooperativa Sociale Si Può ONLUS per l'attivazione e lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare di "inserimento/ reinserimento lavorativo", da svolgersi presso le strutture di quest'ASST;

PRECISATO che eventuali oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni di cui al DPR 26.10.1972 n.642, all.A, tariffa parte I, art.2, per l'anno 2025 in materia d'imposta di bollo trovano copertura mediante ricorso alle risorse già oggetto d'impegno di spesa assunto con decreto n.53/2025;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente Responsabile della SC "Affari Generali e Legali";

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario ff, Amministrativo e Socio-Sanitario;

D E C R E T A

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di stipulare idoneo rapporto convenzionale con la Cooperativa Sociale Si Può ONLUS per l'attivazione e lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare di “inserimento/reinserimento lavorativo”, da svolgersi presso le strutture di quest’ASST, sottoscrivendo lo schema di testo che, composto da n.7 pagine, è allegato al presente provvedimento, a costituirne parte integrante e sostanziale;

2 - di dare atto che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari a carico dell'Azienda;

3 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell’art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Direttore Generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: **STIPULA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SI PUÒ ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO EXTRACURRICULARE DI "INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO".**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 08/09/2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BETTONI ANDREA
firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

*****

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 09/09/2025

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
CERESETTI GABRIELE
firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

CONVENZIONE INDIVIDUALE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE n° 07/2025
(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDG n. 6286 del 07/05/2018)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE: COOPERATIVA SOCIALE SI PUO' ONLUS
con sede legale in Via CASTELLETTO 16 – 25047 – DARFO BOARIO TERME
CF/PI: 01943460988
Rappresentato da SERGIO VERGALLITO, nato a SONDALO (SO) il 9.2.1957, in qualità di Rappresentante Legale

e

SOGGETTO OSPITANTE: ASST DELLA VALCAMONICA
con sede legale in VIA NISSOLINA, 2 – 25043 – BRENO (BS)
CF/PI: 03775830981
Rappresentata da DOTT. CORRADO SCOLARI, nato a CEVO (BS) il 3.2.1966 in qualità di Rappresentante Legale

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763:

1. I soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia sono i seguenti:

- Istituzioni scolastiche;
- Fondazioni ITS;
- Istituzioni Universitarie, comprese le AFAM;
- Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla L.R. n. 19/2007;
- Centri per l'Impiego;
- Accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006;
- Autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella D.G.R. del 18 aprile 2007 n. 4561;
- Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.

2. Per l'attivazione di tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'Impiego.

3. Per l'attivazione di tirocini in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:

- Istituzioni scolastiche, Fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM.;

- Centri per l'Impiego.

4. Per l'attivazione di tirocini nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale approvati in accordo con Regione Lombardia i soggetti abilitati, in aggiunta ai soggetti promotori di cui al precedente punto 1, sono:

- Autorizzati all'intermediazione da ANPAL ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;
- Accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. n. 150/2015;
- Enti "in house" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di ANPAL, nonché di altri Ministeri.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante Asst della Valcamonica si impegna ad accogliere presso le sue strutture il signor ...OMISSIS..., in possesso degli specifici requisiti previsti dagli indirizzi regionali e di seguito denominato "tirocinante" per lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare di "inserimento/reinserimento lavorativo" su proposta del soggetto promotore Cooperativa Sociale Si Può Onlus.

ARTICOLO 2
Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. Il tirocinio ha la durata di 3 mesi e mezzo.

2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.

3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.

4. Nell'ambito della presente Convenzione (per Convenzioni collettive) possono essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.

ARTICOLO 3
Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.

2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4
Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.

3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 5
Indennità di partecipazione

1. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
1.1. L'indennità di partecipazione sarà a totale carico del soggetto promotore.
1.2. L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale. Nel caso di tirocini per disabili o svantaggiati si indica la determinazione dell'indennità, secondo quanto previsto dagli Indirizzi regionali, in € 450 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6
Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:

a) presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali dal soggetto promotore.
b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto promotore (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati).

ARTICOLO 7
Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. del D. Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. n. 81/08:

- formazione generale;
- formazione specifica.

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. n. 81/08, se prevista;

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;

- rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8
Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio (indicata nel Progetto Formativo Individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9
Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ADDENDUM

A seguito delle norme nazionali e regionali emesse in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante concordano che:

Il soggetto promotore:

- acquisisce, in formato cartaceo o elettronico, la dichiarazione del soggetto ospitante nella quale assicura l'applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dall'Ordinanza regionale n. 546 del 13 maggio 2020;
- acquisisce, in formato cartaceo o elettronico, copia del Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19 di cui il soggetto ospitante si è dotato, ovvero delle Istruzioni operative di Sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente;

- inserisce nel progetto formativo di tirocinio (anche con un addendum in caso di proroga) l'obbligo, sia per il soggetto ospitante che per il tirocinante, di adottare le misure di sicurezza sopra citate;
- inserisce, nel progetto formativo di tirocinio, la previsione di attività che potranno essere svolte preferibilmente in modalità "a distanza", come individuate dal soggetto ospitante;
- assicura tutti gli altri elementi che caratterizzano e qualificano l'esperienza di tirocinio, ivi compreso il tutoraggio, anche nello svolgimento delle attività formative da svolgersi "a distanza";
- in caso di sospensione del tirocinio di soggetti con disabilità certificata o altre forme di fragilità documentate, acquisisce il certificato di idoneità al rientro al lavoro rilasciato dal medico del lavoro del contesto ospitante.

Il soggetto ospitante:

- fornisce al tirocinante le prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;
- applica, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario del personale previste dall'Ordinanza regionale n. 546 del 13 maggio 2020;
- definisce, se la tipologia di lavoro lo permette, tempi e modalità per lo svolgimento delle attività formative, individuando quelle che è possibile svolgere in modalità "a distanza" (in analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di smart working);
- consegna al tirocinante la dichiarazione dei giorni e l'orario di presenza in sede, per il periodo di durata del tirocinio, che consente anche di giustificare la mobilità del tirocinante per il tragitto necessario a raggiungere il luogo di lavoro per tutto il periodo residuo dell'emergenza sanitaria (questa solo se prevista e resa necessaria dalle norme vigenti nel corso del tirocinio e come eventualmente aggiuntiva alla convenzione di tirocinio).

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Darfo Boario Terme, 5 settembre 2025.

SOGGETTO PROMOTORE	COOPERATIVA SOCIALE SI PUO' ONLUS	
OGGETTO OSPITANTE		

	ASST DELLA VALCAMONICA	
TIROCINANTE	… OMISSIS...	